

CONSULTINVEST
ASSET MANAGEMENT S.p.A.
Società di gestione del risparmio

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE
dei fondi comuni di investimento
mobiliare aperti armonizzati:

Consultinvest Breve Termine

Consultinvest Valore

Consultinvest Obbligazionario Medio Termine

Consultinvest Reddito

Consultinvest High Yield

Consultinvest Obbligazionario

Consultinvest Bilanciato

Consultinvest Plus

Consultinvest Alto Dividendo

Consultinvest Azione

Consultinvest Global

Consultinvest Mercati Emergenti

**Il presente Regolamento si
compone di tre parti:**

- a) Scheda identificativa**
- b) Caratteristiche del Prodotto**
- c) Modalità di Funzionamento**

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI ARMONIZZATI

Consultinvest Breve Termine
Consultinvest Valore
Consultinvest Obbligazionario Medio Termine
Consultinvest Reddito
Consultinvest High-Yield
Consultinvest Obbligazionario
Consultinvest Bilanciato
Consultinvest Plus
Consultinvest Alto Dividendo
Consultinvest Azione
Consultinvest Global
Consultinvest Mercati Emergenti

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-bis del D. lgs. n. 58/98 (Testo Unico della finanza) relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

INDICE

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1. Politica di investimento dei Fondi**
 - 1.1** parte specifica relativa a ciascun Fondo
 - 1.2** parte relativa a tutti i Fondi
- 2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione**
 - 2.1** Fondo Consultinvest Reddito
 - 2.2** Fondo Consultinvest High Yield
 - 2.3** Fondo Consultinvest Alto Dividendo
- 3. Spese ed oneri a carico dei partecipanti e dei Fondi**
 - 3.1** spese a carico dei singoli partecipanti
 - 3.2** spese a carico dei Fondi

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- I. Partecipazione al Fondo
 - I.1. Previsioni generali
 - I.2. Modalità di sottoscrizione delle quote
 - I.3. Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo
 - I.4. Operazioni di passaggio tra Fondi e tra comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo
- II. Quote e certificati di partecipazione
- III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti
- IV. Spese a carico della SGR
- V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione
- VI. Rimborso delle quote
 - VI.1. Previsioni generali
 - VI.2. Modalità di rimborso delle quote
- VII. Modifiche al regolamento
- VIII. Liquidazione e fusione tra Fondi

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

<i>Denominazione, tipologia e durata dei Fondi</i>	<p>Fondi Consultinvest Fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati denominati in Euro (di seguito “Fondo” o “Fondi”)</p> <p>Consultinvest Breve Termine Consultinvest Valore Consultinvest Obbligazionario Medio Termine Consultinvest Reddito Consultinvest High-Yield Consultinvest Obbligazionario Consultinvest Bilanciato Consultinvest Plus Consultinvest Alto Dividendo Consultinvest Azione Consultinvest Global Consultinvest Mercati Emergenti</p> <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga da assumersi con deliberazione dell’organo amministrativo almeno 2 anni prima della scadenza.</p>
<i>Società di gestione del risparmio</i>	<p>Consultinvest Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (di seguito “SGR” o “Società di Gestione”), iscritta al numero 49 dell’Albo delle Società di gestione del risparmio, con sede in Modena, Piazza Grande, 33. Il sito internet della SGR è www.consultinvest.it</p>
<i>Banca Depositaria</i>	<p>BNP Paribas Securities Services SA, succursale italiana di banca francese, con sede in Milano, via Ansperto n. 5 (di seguito denominata “Banca Depositaria”), iscritta all’albo delle banche tenuto presso la Banca di Italia al numero 5483, è nominata Banca Depositaria dei Fondi.</p> <p>Il sito internet della Banca Depositaria è il seguente: http://www.bnpparibas.com.</p> <p>Presso la succursale di Milano, via Ansperto n. 5, sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi e sono espletate le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi.</p>
<i>Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari</i>	<p>Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori Nazionali e nei giorni di festività nazionali quand’anche le Borse Valori nazionali siano aperte.</p> <p>Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito della SGR www.consultinvest.it.</p> <p>Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p> <p>Il compito di provvedere al calcolo del valore unitario della quota di ciascun Fondo è attribuito alla Banca Depositaria.</p>

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

1. POLITICA DI INVESTIMENTO DE I FONDI

1.1. Parte specifica relativa a ciascun Fondo.

1. CONSULTINVEST BREVE TERMINE

Scopo:

Il Fondo Consultinvest Breve Termine è un fondo obbligazionario Euro governativo breve termine che presenta un orizzonte temporale di investimento di almeno 6 mesi ed il cui grado di rischio è basso.

Il Fondo denominato in Euro è del tipo a capitalizzazione dei proventi.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

Il Fondo investe in derivati anche con finalità di investimento. L'operatività avente ad oggetto la negoziazione di derivati negoziati *over the counter* comporta, peraltro, l'esposizione del Fondo al rischio di insolvenza della controparte.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

Oggetto:

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- obbligazioni e strumenti monetari con un elevato grado di liquidità;
- derivati.

Il Fondo investe anche in depositi bancari.

Il Fondo investe inoltre in OICR armonizzati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo ed in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo.

Politica di investimento:

In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo esso può investire, in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente e al settore di attività.

Inoltre il Fondo può essere investito :

- fino al 100% del patrimonio netto del fondo in obbligazioni o strumenti monetari con un elevato grado di liquidità e con *rating* almeno pari ad *investment grade*;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria).

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di mercato, di tasso di interesse e di credito;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- a finalità di investimento.

L'investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 20% del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,2). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato al massimo del 20%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite. La SGR attua una gestione di tipo flessibile che prevede la possibilità di concentrare o

suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento dei tassi di interesse nonché sulla qualità degli emittenti.

Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi delle principali variabili macroeconomiche con particolare attenzione agli obiettivi ed agli interventi di politica monetaria delle principali banche centrali ed in base alle dinamiche dei tassi di interesse, dei mercati obbligazionari, monetari e valutari di riferimento per il Fondo. La selezione dei titoli viene effettuata anche con l'ausilio di modelli quantitativi di valutazione sulla base di criteri economico-finanziari tra i quali l'inflazione attesa e l'inclinazione della curva dei rendimenti. Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulla parte breve delle curve dei tassi d'interesse dei paesi di riferimento del Fondo.

La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

La durata media finanziaria del portafoglio è non superiore a 12 mesi.

2. CONSULTINVEST VALORE

Scopo:

Il Fondo Consultinvest Valore è un fondo obbligazionario flessibile che mira a salvaguardare il valore del capitale investito e presenta un orizzonte temporale di investimento di uno/due anni ed un grado di rischio medio-basso con una redditività legata a tale grado di rischio.

Il Fondo denominato in Euro è del tipo a capitalizzazione dei proventi.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

L'operatività avente ad oggetto la negoziazione di derivati negoziati *over the counter* comporta, peraltro, l'esposizione del Fondo al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto:

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- obbligazioni e strumenti monetari;
- derivati.

Il Fondo investe anche in depositi bancari.

Il Fondo investe inoltre in OICR armonizzati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, ed in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo.

Politica di investimento:

Il Fondo investe in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente ed al settore di attività. E' previsto l'investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti, in misura inferiore al 10%.

Il Fondo può essere investito :

- fino al 100% del patrimonio netto del fondo in obbligazioni o strumenti monetari con un elevato grado di liquidità;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria).

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di mercato, di tasso di interesse e di credito;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- a finalità di investimento.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 20% del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,2). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato al massimo del 20%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.

La SGR attua una gestione di tipo flessibile. La politica di investimento si basa sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse nonché sul giudizio circa la qualità degli emittenti.

La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

La componente obbligazionaria del portafoglio ha una *duration* tendenzialmente inferiore a 24 mesi.

3. CONSULTINVEST OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE

Scopo:

Il Fondo Consultinvest Obbligazionario Medio Termine è un fondo obbligazionario altre specializzazioni che presenta un orizzonte temporale di investimento di tre anni ed il cui grado di rischio è medio-basso.

Il Fondo denominato in Euro è del tipo a capitalizzazione dei proventi.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

Il Fondo investe in derivati anche con finalità di investimento. L'operatività avente ad oggetto la negoziazione di derivati negoziati *over the counter* comporta, peraltro, l'esposizione del Fondo al rischio di insolvenza della controparte.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

Oggetto:

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari denominati in Euro negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti finanziari di carattere monetario;
- strumenti finanziari emessi da emittenti governativi o da organismi sovranazionali e da altri enti sovrani;
- strumenti finanziari di emittenti di tipo societario aventi sede nei Paesi dell'area Euro;
- derivati.

Il Fondo investe anche in depositi bancari.

Il Fondo investe inoltre in OICR armonizzati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo ed in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo.

Politica di investimento:

In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo esso può investire, in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente e al settore di attività.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari o di mercato monetario ha oggetto emissioni con merito creditizio (*rating*) pari o superiore all'*investment grade*, ferma restando la facoltà di investire sino al 10% in titoli avente merito creditizio inferiore o privi di rating.

Inoltre il Fondo può essere investito :

- fino al 100% del patrimonio netto del fondo in obbligazioni o strumenti monetari con un elevato grado di liquidità e con *rating* almeno pari ad *investment grade*;

- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria).

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di mercato, di tasso di interesse e di credito;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- a finalità di investimento.

L'investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 20% del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,2). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato al massimo del 20%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite. La SGR attua una gestione di tipo flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento dei tassi di interesse nonché sulla qualità degli emittenti ed il relativo rischio di credito.

La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

La durata media finanziaria del portafoglio è tendenzialmente inferiore a 24 mesi.

4. CONSULTINVEST REDDITO

Scopo:

Il Fondo Consultinvest Reddito è un fondo obbligazionario flessibile che persegue obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari in cui investire. L'orizzonte temporale dell'investimento è di tre/cinque anni ed il grado di rischio è medio.

Il Fondo denominato in Euro è del tipo a distribuzione dei proventi.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

Il Fondo investe in derivati anche con finalità di investimento. L'operatività avente ad oggetto la negoziazione di derivati negoziati *over the counter* comporta, peraltro, l'esposizione del Fondo al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto:

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- obbligazioni e strumenti monetari;
- derivati.

Il Fondo investe anche in depositi bancari.

Il Fondo investe inoltre in OICR armonizzati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, ed in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo.

Politica di investimento:

In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo esso può investire, in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente e al settore di attività.

E' previsto l'investimento in maniera da residuale a contenuta in strumenti finanziari di emittenti di Paesi emergenti.

Inoltre il Fondo può essere investito per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria).

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di mercato, di tasso di interesse e di credito;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- a finalità di investimento.

L'investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 20% del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,2). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato al massimo del 20%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite. La SGR attua una gestione di tipo flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento dei tassi di interesse nonché sulla qualità degli emittenti.

La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

La durata media finanziaria del portafoglio è tendenzialmente compresa tra 2 e 7 anni.

5. CONSULTINVEST HIGH-YIELD

Scopo:

Il Fondo Consultinvest High-Yield è un fondo obbligazionario flessibile che persegue obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari in cui investire. L'orizzonte temporale dell'investimento è di quattro/cinque anni ed il grado di rischio è alto. Il Fondo denominato in Euro è del tipo a distribuzione dei proventi.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

Il Fondo investe in derivati anche con finalità di investimento. L'operatività avente ad oggetto la negoziazione di derivati negoziati *over the counter* comporta, peraltro, l'esposizione del Fondo al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto:

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- obbligazioni e strumenti monetari;
- derivati.

Il Fondo investe anche in depositi bancari.

Il Fondo investe inoltre in OICR armonizzati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, ed in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo

Politica di investimento:

In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo esso può investire, in obbligazioni, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione.

Inoltre il Fondo può essere investito per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria).

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di mercato, di tasso di interesse, di cambio e di credito;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio;

- a finalità di investimento.

L'investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 20% del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,2). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato al massimo del 20%. Tale effetto di amplificazione di verifica sia per i guadagni sia per le perdite. La SGR attua una gestione di tipo flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento dei tassi di interesse, dei cambi nonché sulla qualità degli emittenti.

La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

La durata media finanziaria del portafoglio è tendenzialmente compresa tra 2 e 7 anni.

6. CONSULTINVEST OBBLIGAZIONARIO

Scopo:

Il Fondo Consultinvest Obbligazionario è un fondo obbligazionario oltre specializzazioni che presenta un orizzonte temporale di investimento di almeno cinque anni ed il cui grado di rischio è medio .

Il Fondo denominato in Euro è del tipo a capitalizzazione dei proventi.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

Il Fondo investe in derivati anche con finalità di investimento. L'operatività avente ad oggetto la negoziazione di derivati negoziati *over the counter* comporta, peraltro, l'esposizione del Fondo al rischio di insolvenza della controparte.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

Oggetto:

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari denominati in Euro negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti finanziari di carattere monetario;
- strumenti finanziari emessi da emittenti governativi o da organismi sovranazionali e da altri enti sovrani;
- strumenti finanziari di emittenti di tipo societario avente sede nei Paesi dell'area Euro;
- derivati.

Il Fondo investe anche in depositi bancari.

Il Fondo investe inoltre in OICR armonizzati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo ed in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo.

Politica di investimento:

In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo esso può investire, in obbligazioni e strumenti monetari denominati in Euro, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente e al settore di attività.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari o di mercato monetario ha oggetto emissioni con merito creditizio (*rating*) pari o superiore all'*investment grade*, ferma restando la facoltà di investire sino al 10% in titoli avente merito creditizio inferiore o privi di rating.

Inoltre il Fondo può essere investito :

- fino al 100% del patrimonio netto del fondo in obbligazioni o strumenti monetari con un elevato grado di liquidità e con *rating* almeno pari ad *investment grade*;
- per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria).

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di mercato, di tasso di interesse e di credito;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- a finalità di investimento.

L'investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 20% del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,2). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato al massimo del 20%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite. La SGR attua una gestione di tipo flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento dei tassi di interesse nonché sulla qualità degli emittenti ed il relativo rischio di credito.

La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

La durata media finanziaria del portafoglio è tendenzialmente inferiore a 36 mesi.

7. CONSULTINVEST BILANCIATO

Scopo:

Il Fondo Consultinvest Bilanciato è un fondo bilanciato che mira a compensare le oscillazioni tipiche degli investimenti azionari con la redditività derivante dalla componente obbligazionaria e presenta un orizzonte temporale di investimento di quattro/cinque anni ed un grado di rischio medio-alto.

Il Fondo denominato in Euro è del tipo a capitalizzazione dei proventi.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

Il Fondo investe in derivati anche con finalità di investimento. L'operatività avente ad oggetto la negoziazione di derivati negoziati *over the counter* comporta, peraltro, l'esposizione del Fondo al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto:

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- Obbligazioni e strumenti monetari;
- Azioni;
- derivati.

Il Fondo investe anche in depositi bancari.

Il Fondo investe inoltre in OICR armonizzati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, ed in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 30% del patrimonio netto del fondo.

La componente azionaria del portafoglio oscilla tra il 30% ed il 70% del patrimonio netto del fondo.

Politica di investimento:

In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo esso attua una composizione bilanciata del portafoglio tra strumenti finanziari di natura azionaria e strumenti finanziari di natura obbligazionaria senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione.

Inoltre il Fondo può essere investito per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria).

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di mercato azionario, di tasso di interesse, di cambio e di credito;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- a finalità di investimento.

L'investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 20% del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,2). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato al massimo del 20%. Tale effetto di amplificazione di verifica sia per i guadagni sia per le perdite.

Per la parte obbligazionaria, la politica di investimento si basa sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse e delle valute nonché sul giudizio circa la qualità degli emittenti. Per la parte azionaria la politica di investimento si basa sulle analisi delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle società che forniscono le migliori prospettive di crescita unitamente allo studio della probabile evoluzione delle principali variabili macroeconomiche.

La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

La componente obbligazionaria del portafoglio ha una duration media finanziaria tendenzialmente da 2 a 7 anni.

8. CONSULTINVEST PLUS

Scopo:

Il Fondo Consultinvest Plus è un fondo flessibile che presenta un obiettivo di investimento di lungo periodo (cinque anni) con un livello di rischio medio-alto, e finalizzato al perseguimento di una rivalutazione del capitale nominale investito adottando strategie di gestione senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di investimento e delle aree geografiche in cui investire.

Il Fondo denominato in Euro è del tipo a capitalizzazione dei proventi.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di cambio nonché di variazione anche sensibile del prezzo delle azioni, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita integrale del capitale investito.

Il Fondo investe in derivati anche con finalità di investimento. L'operatività avente ad oggetto la negoziazione di derivati negoziati *over the counter* comporta, peraltro, l'esposizione del Fondo al rischio di insolvenza della controparte.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

Oggetto:

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici, quotati, quotandi e/o trattati in tutti i mercati ufficiali, regolamentati o riconosciuti.

Il Fondo non ha alcun vincolo di allocazione del portafoglio tra le diverse classi di attività, e può quindi investire in ciascuna di esse senza alcun vincolo quantitativo predeterminato.

Inoltre il Fondo può investire:

- in depositi bancari;
- in obbligazioni prive di rating o “non investment grade”;
- in derivati.

Il Fondo investe, altresì, in OICR armonizzati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, ed in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo.

Politica di investimento:

Il Fondo attua una politica di investimento flessibile volta a perseguire rendimenti assoluti, a tal fine la composizione del portafoglio verrà determinata in relazione all'andamento dell'economia e dei mercati finanziari.

Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari (azioni / obbligazioni / strumenti monetari), all'area geografica, alla categoria e/o di *rating* dell'emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione.

La gestione flessibile del Fondo permette di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/lungo periodo dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra aree geografiche/settori di investimento nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo.

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di mercato, di tasso di interesse e di credito;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- a finalità di investimento.

L'investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 25% del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,25). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato al massimo del 25%. Tale effetto di amplificazione di verifica sia per i guadagni sia per le perdite. La SGR attua una gestione di tipo flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base delle aspettative del gestore sull'andamento dei tassi di interesse, dei cambi nonché sulla qualità degli emittenti.

La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

La durata media finanziaria del portafoglio è tendenzialmente inferiore ai 36 mesi.

9. CONSULTINVEST ALTO DIVIDENDO

Scopo:

Il Fondo Consultinvest Alto Dividendo è un fondo flessibile che mira all'incremento del valore del capitale investito e presenta un orizzonte temporale di investimento pari a cinque anni con un grado di rischio alto.

Il Fondo denominato in Euro è del tipo a distribuzione dei proventi.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

Il Fondo investe in derivati anche con finalità di investimento. L'operatività avente ad oggetto la negoziazione di derivati negoziati *over the counter* comporta, peraltro, l'esposizione del Fondo al rischio di insolvenza della controparte.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

Oggetto:

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- obbligazioni e strumenti monetari;
- azioni;
- derivati.

Il Fondo investe anche in depositi bancari.

Il Fondo investe inoltre in OICR armonizzati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo ed in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo.

Politica di investimento:

In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo esso può investire, in azioni e obbligazioni, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente, al settore di attività, ed alla valuta di denominazione.

Inoltre il Fondo può essere investito per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria).

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di mercato azionario, di tasso di interesse, di cambio e di credito;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- a finalità di investimento.

L'investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 20% del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,2). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato al massimo del 20%. Tale effetto di amplificazione di verifica sia per i guadagni sia per le perdite.

Per la componente azionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle analisi delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle società che forniscono le migliori prospettive di crescita unitamente allo studio della probabile evoluzione delle principali variabili macroeconomiche.

Per la componente obbligazionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti.

La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

La componente obbligazionaria del portafoglio non ha vincoli di duration.

10. CONSULTINVEST AZIONE

Scopo:

Il Fondo Consultinvest Azione è un fondo azionario Europa che mira all'incremento del valore del capitale investito e presenta un orizzonte temporale di investimento di cinque/dieci anni con un grado di rischio alto.

Il Fondo denominato in Euro è del tipo: a capitalizzazione dei proventi.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

Il Fondo investe in derivati anche con finalità di investimento. L'operatività avente ad oggetto la negoziazione di derivati negoziati *over the counter* comporta, peraltro, l'esposizione del Fondo al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto:

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- azioni;
- obbligazioni e strumenti monetari;
- derivati.

Il Fondo investe anche in depositi bancari.

Il Fondo investe inoltre in OICR armonizzati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo, ed in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo.

La componente azionaria del portafoglio oscilla tra il 70% ed il 100% del patrimonio netto del fondo.

Politica di investimento:

Il Fondo investe principalmente in azioni di società ad elevata capitalizzazione, nonché OICR azionari, principalmente denominati in Euro, sterline inglesi e franchi svizzeri e in maniera da residuale a contenuta in altre valute, operanti in tutti i settori economici. In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo, esso può inoltre investire residualmente in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Inoltre il Fondo può essere investito per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria).

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di mercato azionario, di tasso di interesse, di cambio e di credito;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- a finalità di investimento.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 20% del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,2). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato al massimo del 20%. Tale effetto di amplificazione di verifica sia per i guadagni sia per le perdite.

La politica di investimento si basa sulle analisi delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle società che forniscono le migliori prospettive di crescita unitamente allo studio della probabile evoluzione delle principali variabili macroeconomiche.

La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

11. CONSULTINVEST GLOBAL

Scopo:

Il Fondo Consultinvest Global è un fondo azionario internazionale che mira all'incremento del valore del capitale investito e presenta un orizzonte temporale di investimento di cinque/dieci anni con un grado di rischio alto.

Il Fondo denominato in Euro è del tipo a capitalizzazione dei proventi.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

Il Fondo investe in derivati anche con finalità di investimento. L'operatività avente ad oggetto la negoziazione di derivati negoziati *over the counter* comporta, peraltro, l'esposizione del Fondo al rischio di insolvenza della controparte.

Oggetto:

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- azioni;
- obbligazioni e strumenti monetari;
- derivati.

Il Fondo investe anche in depositi bancari.

Il Fondo investe inoltre in OICR armonizzati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo ed in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, fino ad un massimo del 10% del patrimonio netto del fondo. .

La componente azionaria del portafoglio oscilla tra il 70% ed il 100% del patrimonio netto del fondo.

Politica di investimento:

Il Fondo investe principalmente in azioni di società ad elevata capitalizzazione, principalmente denominate in Euro, sterline inglesi, dollari USA, yen giapponesi, dollari australiani e dollari canadesi e in maniera da residuale a contenuta in altre valute, operanti in tutti i settori economici. In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo, esso può inoltre investire in maniera da residuale a contenuta in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

Inoltre il Fondo può essere investito per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria).

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di mercato azionario, di tasso di interesse, di cambio e di credito;
- ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- a finalità di investimento.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 20% del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,2). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato al massimo del 20%. Tale effetto di amplificazione di verifica sia per i guadagni sia per le perdite.

La politica di investimento si basa sulle analisi delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle società che forniscono le migliori prospettive di crescita unitamente allo studio della probabile evoluzione delle principali variabili macroeconomiche.

La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

12. CONSULTINVEST MERCATI EMERGENTI

Scopo:

Il Fondo Consultinvest Mercati Emergenti è un fondo flessibile che mira all'incremento del valore del capitale investito e presenta un orizzonte temporale di investimento di almeno otto anni con un grado di rischio molto alto.

Il Fondo denominato in Euro è del tipo a capitalizzazione dei proventi.

La partecipazione al Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote.

Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito.

L'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

Il Fondo investe in derivati anche con finalità di investimento. L'operatività avente ad oggetto la negoziazione di derivati negoziati *over the counter* comporta, peraltro, l'esposizione del Fondo al rischio di insolvenza della controparte.

Con riferimento all'investimento in obbligazioni e strumenti monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito.

Oggetto:

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- obbligazioni e strumenti monetari;
- azioni;
- derivati.

Il Fondo investe anche in depositi bancari.

Il Fondo investe inoltre in OICR armonizzati, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo ed in OICR non armonizzati aperti la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo e che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento fino ad un massimo del 50% del patrimonio netto del fondo tenuto conto del fatto che comunque gli investimenti in parti di OICR non armonizzati aperti non possono complessivamente superare il 30% del patrimonio netto del Fondo.

La componente azionaria del portafoglio azionario può raggiungere il 100% del patrimonio netto del Fondo.

Politica di investimento:

In relazione al perseguimento dello scopo del Fondo esso può investire, in azioni e obbligazioni, principalmente in emittenti che operino nei Mercati Emergenti, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione.

Inoltre il Fondo può essere investito per una quota massima pari al 20% del totale delle attività in depositi bancari (tale limite è ridotto al 10% nel caso di investimenti in depositi presso la propria Banca Depositaria).

L'utilizzo dei derivati è finalizzato:

- alla copertura dei rischi di mercato azionario, di tasso di interesse, di cambio e di credito;

- ad una più efficiente gestione del portafoglio;
- a finalità di investimento.

L'investimento in derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo.

La SGR attua una gestione di tipo attivo.

In relazione alla finalità di investimento l'esposizione complessiva in derivati può raggiungere il 20% del patrimonio netto del Fondo (leva strategica pari al massimo al 1,2). Pertanto l'effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito può risultare maggiorato al massimo del 20%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite.

Per la componente azionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle analisi delle singole società con l'obiettivo di identificare quelle società che forniscono le migliori prospettive di crescita unitamente allo studio della probabile evoluzione delle principali variabili macroeconomiche.

Per la componente obbligazionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sulle previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti.

La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e continuità dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza nella comunicazione.

La componente obbligazionaria del portafoglio non ha vincoli di duration.

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

1. La SGR investe in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico.

2. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale nonché Taiwan. Le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate in giornata – in particolare quelle eseguite su piazze e mercati esteri – per le quali non sia pervenuta conferma entro le ore 11.00 del giorno lavorativo successivo verranno computate nella posizione netta in strumenti finanziari del giorno lavorativo successivo stesso.

3. Il patrimonio di ciascun Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:

- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'O.C.S.E, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

4. Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela degli interessi dei partecipanti.

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitto di interessi i Fondi possono negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima Società di Gestione. Le operazioni di negoziazione saranno compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente e le scelte d'acquisto saranno conformi alle strategie di investimento preventivamente adottate dalla Società di Gestione. Le operazioni di compravendita dovranno essere convenienti per tutti i Fondi coinvolti assicurando, in ogni caso, l'equo trattamento dei Fondi interessati ed il pieno rispetto del principio di *best execution*.

L'esecuzione delle operazioni di cui sopra sarà opportunamente validata sulla base di una apposita procedura interna approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Tali operazioni sono oggetto di specifiche attività di controllo e monitoraggio in applicazione delle apposite procedure interne di *internal audit* adottate dalla Società di Gestione.

6. La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di vigilanza, allo scopo di:

- coprire i rischi di mercato (azionario, di interesse, di cambio) e quello di credito eventualmente presente nel portafoglio dei Fondi;
- realizzare una più efficiente gestione del portafoglio dei Fondi;
- cogliere opportunità di investimento.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento dei Fondi.

7. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

8. Nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera viene tenuto conto della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio legata al variare della percentuale di detti strumenti finanziari sulla composizione complessiva del portafoglio dei Fondi.

La SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto strumenti finanziari, finalizzate ad una buona gestione dei Fondi.

9. Le poste denominate in valute diverse da quelle di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta sulla base del tasso di cambio di riferimento accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolate e pubblicate da WM Company ovvero sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA' DI RIPARTIZIONE

1. Tutti i Fondi di cui al presente regolamento, ad eccezione dei Fondi Consultinvest Reddito, Consultinvest High Yield e Consultinvest Alto Dividendo sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati da ogni singolo Fondo non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del relativo Fondo.

2.1 Il Fondo Consultinvest Reddito

Il Fondo Consultinvest Reddito è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità.

1. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica di componenti positive e negative del reddito prodotto nell'esercizio (i "proventi netti"). Le componenti positive sono costituite dagli interessi attivi e dai dividendi maturati nel periodo di riferimento sugli strumenti finanziari, sulle disponibilità liquide e su qualsiasi altra attività finanziaria fruttifera di interessi. Le componenti negative sono invece rappresentate dagli eventuali interessi passivi, dagli oneri di gestione e dalle imposte a debito relative all'esercizio di riferimento;

La distribuzione del provento potrà essere effettuata indipendentemente da qualsiasi utile o perdita dei rispettivi Fondi. I proventi non reclamati entro 5 (cinque) anni dalla data della loro messa in pagamento cadranno in prescrizione e saranno reinvestiti nel rispettivo Fondo.

Poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico (plus/minusvalenze in particolare), i sopraccitati proventi netti differiscono dall'utile/perdita netta del periodo e l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a dette risultanze di periodo.

Si precisa che il provento spettante a ciascuna quota, che potrebbe anche essere superiore all'incremento registrato dal valore unitario della quota stessa nel periodo cui si riferisce il rendiconto di gestione, sarà determinato dividendo l'ammontare posto in distribuzione per il numero delle quote in circolazione alla data di: inizio della distribuzione. La quota calcolata al primo giorno successivo sarà ex-cedola. La distribuzione di detto ricavo non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

La SGR pone in distribuzione con cadenza semestrale entro il mese di marzo e di settembre di ogni anno i proventi netti conseguiti dallo stesso e calcolati secondo quanto stabilito al primo capoverso del presente paragrafo conseguiti nei semestri solari che terminano rispettivamente al 31 dicembre ed al 30 giugno precedenti in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del successivo alinea.

2. I partecipanti aventi diritto alla distribuzione dei proventi sono quelli esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

L'ammontare dei proventi conseguiti spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento del rendiconto redatto dal Consiglio di Amministrazione della SGR entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni semestre e pubblicato sul quotidiano di cui alla *Scheda Identificativa* del presente regolamento.

In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al 30° giorno successivo alla data di approvazione del rendiconto di gestione o della relazione semestrale.

Nella suddetta relazione di accompagnamento del rendiconto verrà inoltre specificata, la somma eccedente l'utile/perdita netti del periodo, che rappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti.

3. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante nel primo giorno di quotazione ex-cedola. Qualora il partecipante abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla Banca Depositaria delle cedole in pagamento e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.
4. I proventi, arrotondati per difetto al 3° decimale, sono corrisposti in numerario presso la Banca Depositaria o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese. Le eventuali frazioni di ricavi non corrisposti vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.
5. Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di commissioni e spese al netto di eventuali oneri fiscali. La richiesta può essere fatta in sede di sottoscrizione o successivamente, ma comunque almeno 30 (trenta) giorni prima della data di distribuzione dei proventi. In assenza di istruzioni specifiche, i dividendi verranno reinvestiti.

In tali casi il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante verrà determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

Qualora la richiesta non pervenga nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ovvero si riferisca a certificati di cui è stata richiesta l'emissione, il reinvestimento della cedola sarà effettuato sulla base del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta che, nella seconda ipotesi, dovrà essere accompagnata dalla cedola medesima.

Di tale investimento la SGR dà conferma scritta al partecipante secondo le modalità, per quanto applicabili, indicate all'art. I.1.10. (Parte C – Modalità di Funzionamento) del presente Regolamento. La richiesta di cui sopra sarà ritenuta valida anche per le successive distribuzioni, salvo richiesta scritta contraria.

6. In ogni caso i dividendi o le cedole di importo inferiore a 50 (cinquanta) Euro saranno sempre reinvestiti.
7. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.
8. Fatta salva in ogni caso la facoltà dei partecipanti di impartire le necessarie istruzioni alla SGR, con riguardo ai partecipanti che abbiano sottoscritto quote del fondo Consultinvest Reddito prima della introduzione del regime di distribuzione dei proventi, la SGR procederà al reinvestimento totale della cedola. In tali casi si applica quanto previsto al precedente punto 5.

2.2 Il Fondo Consultinvest High Yield

Il Fondo Consultinvest High Yield è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità.

1. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica di componenti positive e negative del reddito prodotto nell'esercizio (i "proventi netti"). Le componenti positive sono costituite dagli interessi attivi e dai dividendi maturati nel periodo di riferimento sugli strumenti finanziari, sulle disponibilità liquide e su qualsiasi altra attività finanziaria fruttifera di interessi. Le componenti negative sono invece rappresentate dagli eventuali interessi passivi, dagli oneri di gestione e dalle imposte a debito relative all'esercizio di riferimento;

La distribuzione del provento potrà essere effettuata indipendentemente da qualsiasi utile o perdita dei rispettivi Fondi. I proventi non reclamati entro 5 (cinque) anni dalla data della loro messa in pagamento cadranno in prescrizione e saranno reinvestiti nel rispettivo Fondo.

Poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico (plus/minusvalenze in particolare), i sopraccitati proventi netti differiscono dall'utile/perdita netta del periodo e l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a dette risultanze di periodo.

Si precisa che il provento spettante a ciascuna quota, che potrebbe anche essere superiore all'incremento registrato dal valore unitario della quota stessa nel periodo cui si riferisce il rendiconto di gestione, sarà determinato dividendo l'ammontare posto in distribuzione per il numero delle quote in circolazione alla data di: inizio della distribuzione. La quota calcolata al primo giorno successivo sarà ex-cedola. La distribuzione di detto ricavo non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

La SGR pone in distribuzione con cadenza semestrale entro il mese di marzo e di settembre di ogni anno i proventi netti conseguiti dallo stesso e calcolati secondo quanto stabilito al primo capoverso del presente paragrafo conseguiti nei semestri solari che terminano rispettivamente al 31 dicembre

ed al 30 giugno precedenti in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del successivo alinea.

2. I partecipanti aventi diritto alla distribuzione dei proventi sono quelli esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

L'ammontare dei proventi conseguiti spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento del rendiconto redatto dal Consiglio di Amministrazione della SGR entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni semestre e pubblicato sul quotidiano di cui alla *Scheda Identificativa* del presente regolamento.

In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al 30° giorno successivo alla data di approvazione del rendiconto di gestione o della relazione semestrale.

Nella suddetta relazione di accompagnamento del rendiconto verrà inoltre specificata, la somma eccedente l'utile/perdita netti del periodo, che rappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti.

3. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante nel primo giorno di quotazione ex-cedola. Qualora il partecipante abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla Banca Depositaria delle cedole in pagamento e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.
4. I proventi, arrotondati per difetto al 3° decimale, sono corrisposti in numerario presso la Banca Depositaria o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese. Le eventuali frazioni di ricavi non corrisposti vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.
5. Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di commissioni e spese al netto di eventuali oneri fiscali. La richiesta può essere fatta in sede di sottoscrizione o successivamente, ma comunque almeno 30 (trenta) giorni prima della data di distribuzione dei proventi. . In assenza di istruzioni specifiche, i dividendi verranno reinvestiti.

In tali casi il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante verrà determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

Qualora la richiesta non pervenga nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ovvero si riferisca a certificati di cui è stata richiesta l'emissione, il reinvestimento della cedola sarà effettuato sulla base del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta che, nella seconda ipotesi, dovrà essere accompagnata dalla cedola medesima.

Di tale investimento la SGR dà conferma scritta al partecipante secondo le modalità, per quanto applicabili, indicate all'art. I.1.10. (Parte C – Modalità di Funzionamento) del presente Regolamento. La richiesta di cui sopra sarà ritenuta valida anche per le successive distribuzioni, salvo richiesta scritta contraria.

6. In ogni caso i dividendi o le cedole di importo inferiore a 50 (cinquanta) Euro saranno sempre reinvestiti.

7. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.
8. Fatta salva in ogni caso la facoltà dei partecipanti di impartire le necessarie istruzioni alla SGR, con riguardo ai partecipanti che abbiano sottoscritto quote del fondo Consultinvest High Yield prima della introduzione del regime di distribuzione dei proventi, la SGR procederà al reinvestimento totale della cedola. In tali casi si applica quanto previsto al precedente punto 5.

2.3 Fondo Consultinvest Alto Dividendo

Il Fondo Consultinvest Alto Dividendo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità.

1. I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica dei ricavi netti da cedole su titoli obbligazionari e dai dividendi maturati nel periodo di riferimento sugli strumenti finanziari, dagli interessi attivi sulle disponibilità liquide e su qualsiasi altra attività finanziaria fruttifera di interessi.

La distribuzione del provento potrà essere effettuata indipendentemente da qualsiasi utile o perdita del fondo. I proventi non reclamati entro 5 (cinque) anni dalla data della loro messa in pagamento cadranno in prescrizione e saranno reinvestiti nel Fondo.

Poiché non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico (plus/minusvalenze in particolare), i sopraccitati proventi netti differiscono dall'utile/perdita netta del periodo e l'importo complessivo posto in distribuzione potrà anche essere superiore a dette risultanze di periodo.

Si precisa che il provento spettante a ciascuna quota, che potrebbe anche essere superiore all'incremento registrato dal valore unitario della quota stessa nel periodo cui si riferisce il rendiconto di gestione, sarà determinato dividendo l'ammontare posto in distribuzione per il numero delle quote in circolazione alla data di inizio della distribuzione. La quota calcolata al primo giorno successivo sarà ex-cedola. La distribuzione di detto ricavo non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

La SGR pone in distribuzione a favore dei partecipanti al Fondo, tramite la Banca Depositaria, con cadenza annuale, i proventi netti conseguiti dallo stesso e calcolati secondo quanto stabilito al primo capoverso del presente paragrafo in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del successivo alinea.

2. I partecipanti aventi diritto alla distribuzione dei proventi sono quelli esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

- L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento del rendiconto redatta dal Consiglio di Amministrazione della SGR entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni anno e pubblicati sul quotidiano indicato nella *Scheda Identificativa* del presente regolamento.

In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al 30° giorno successivo alla data di approvazione del rendiconto di gestione.

Nella medesima relazione verrà altresì indicata la somma eccedente l'utile/perdita netta del periodo, che rappresenta quindi un rimborso parziale del capitale versato dai partecipanti.

3. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante nel primo giorno di quotazione ex-cedola. Qualora il

partecipante abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla Banca Depositaria delle cedole in pagamento e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

4. I proventi, arrotondati per difetto al 3° decimale, sono corrisposti in numerario presso la Banca Depositaria o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese. Le eventuali frazioni di ricavi non corrisposti vengono comprese nel patrimonio del Fondo.
5. Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel fondo in esenzione di commissioni e spese al netto di eventuali oneri fiscali. La richiesta può essere fatta in sede di sottoscrizione o successivamente, ma comunque almeno 30 (trenta) giorni prima della data di distribuzione dei proventi. In assenza di istruzioni specifiche, i dividendi verranno reinvestiti.

In tali casi il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante verrà determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

Qualora la richiesta non pervenga nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ovvero si riferisca a certificati di cui è stata richiesta l'emissione, il reinvestimento della cedola sarà effettuato sulla base del valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta che, nella seconda ipotesi, dovrà essere accompagnata dalla cedola medesima.

Di tale investimento la SGR dà conferma scritta al partecipante secondo le modalità, per quanto applicabili, indicate all'art. I.1.10. (Parte C – Modalità di Funzionamento) del presente regolamento. La richiesta di cui sopra sarà ritenuta valida anche per le successive distribuzioni, salvo richiesta scritta contraria.

6. In ogni caso i dividendi o le cedole di importo inferiore a 50,00 (cinquanta) Euro saranno sempre reinvestiti.
7. I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEI FONDI

3.1. Spese a carico dei singoli partecipanti

1. A fronte di ogni sottoscrizione la Società di Gestione ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione prelevate in misura percentuale massima sull'ammontare lordo delle somme investite, come di seguito indicato:

Fondo	Aliquota massima
Consultinvest Breve Termine	0 %
Consultinvest Valore	0 %
Consultinvest Obbligazionario Medio Termine	0 %
Consultinvest Reddito	3 %
Consultinvest High-Yield	3 %

Consultinvest Obbligazionario	0 %
Consultinvest Bilanciato	3 %
Consultinvest Plus	3 %
Consultinvest Alto Dividendo	3 %
Consultinvest Azione	3 %
Consultinvest Global	3 %
Consultinvest Mercati Emergenti	3 %

In caso di sottoscrizione mediante adesione a piani di accumulo le commissioni di sottoscrizione sono applicate, nella misura prevista nel presente articolo, sull'importo complessivo dei versamenti programmati del piano (definito anche "valore nominale del Piano") e sono prelevate:

- al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale. Tale importo non potrà comunque essere superiore al 30% del totale delle commissioni né al 30% dell'ammontare del primo versamento;
- la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

2. A fronte di ogni switch la Società di Gestione ha diritto di trattenere una commissione massima di switch pari al 1% prelevate in misura percentuale sull'ammontare lordo delle somme investite.

3. La Società di Gestione ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- diritto fisso di 1 Euro su ogni versamento o rimborso nonché sulle operazioni di passaggio tra fondi con esclusione dei versamenti sui PAC;
- le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione;
- le spese postali dovute per l'invio della lettera di conferma.

4. In caso di utilizzo della procedura R.I.D. al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza.

5. E' previsto un costo in favore della Banca Depositaria per l'emissione e l'estinzione del certificato al portatore o nominativo, per la conversione dei certificati da nominativi a portatore e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento.

6. Le voci per le quali non è stata prevista una spesa forfettaria avranno un costo limitato alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

3.2. Spese a carico dei Fondi

1. Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:

- una commissione di gestione a favore della SGR, calcolata quotidianamente sul patrimonio netto del relativo Fondo e prelevata ogni giorno di Borsa aperta nella misura di seguito indicata:

Consultinvest Breve Termine	1/365	del	0,365%	su base annua
Consultinvest Valore	1/365	del	0,9125%	su base annua
Consultinvest Obbligazionario Medio Termine	1/365	del	0,9125%	su base annua
Consultinvest Reddito	1/365	del	1,095%	su base annua
Consultinvest High Yield	1/365	del	1,46%	su base annua
Consultinvest Obbligazionario	1/365	del	0,9125%	su base annua
Consultinvest Bilanciato	1/365	del	3,65%	su base annua
Consultinvest Plus	1/365	del	1,46 %	su base annua
Consultinvest Alto Dividendo	1/365	del	3,65%	su base annua

Consultinvest Azione	1/365	del	3,65%	su base annua
Consultinvest Global	1/365	del	3,65%	su base annua
Consultinvest Mercati Emergenti	1/365	del	3,65%	su base annua

- una provvigione di incentivo che viene applicata su tutti i Fondi ad eccezione dei Fondi Consultinvest Breve Termine, Consultinvest Obbligazionario Medio Termine e Consultinvest Obbligazionario, calcolata con cadenza giornaliera pari al 10% della differenza, se positiva, tra il valore unitario della quota del Fondo, rilevato dal prospetto del giorno di riferimento e quello precedente più elevato registrato dalla quota nell'arco temporale intercorrente tra il 1° dicembre 2006 ed il giorno precedente (c.d. high watermark "assoluto"). Per i fondi Consultinvest Alto Dividendo e Consultinvest Reddito che sono del tipo a distribuzione dei proventi, il valore unitario della quota utilizzato per il calcolo della provvigione tiene conto dei proventi distribuiti. Tale provvigione è calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo a cui si riferisce la *performance*. Il nuovo valore di riferimento sarà quello del giorno in cui viene prelevata la commissione di incentivo;
- la SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del fondo con cadenza giornaliera;
- giornalmente viene calcolata l'incidenza percentuale delle provvigioni complessive, sia di gestione sia di incentivo, rispetto al valore complessivo netto del fondo; la somma di tali incidenze giornaliere maturate dall'inizio dell'anno non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Fondo, in tale caso la provvigione di incentivo cessa di maturare, con riferimento all'anno solare in corso;
- il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto – comprensivo anche del compito di provvedere al calcolo del valore della quota – calcolato quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ogni fondo in misura dello 0,0825% su base annua. Tale compenso è accantonato giornalmente e viene liquidato il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, se lavorativo, ovvero il primo giorno lavorativo successivo.
- le spese relative alla pubblicazione del valore unitario giornaliero delle quote sul quotidiano indicato nella *Scheda Identificativa* e le spese di stampa dei documenti periodici e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto informativo, gli avvisi inerenti la liquidazione del fondo e quelli relativi al pagamento delle cedole, là dove il Fondo preveda la distribuzione dei proventi purché tali spese non si riferiscano a propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote del Fondo;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- gli onorari dovuti alla Società di Revisione per i compiti di revisione e certificazione inerenti le scritture dei Fondi e i rendiconti annuali e di liquidazione degli stessi;
- il contributo di vigilanza CONSOB;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni;
- gli oneri finanziari connessi all'eventuale accensione di prestiti ai sensi della normativa vigente.

2. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di Funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1. Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente, anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15.00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/proventi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/proventi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionali nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

I.2. Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:

- versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 100 Euro sia per i versamenti iniziali che per i successivi;
- partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
- adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi di cui alla successiva sezione I.4.

Potranno essere accettati versamenti di importo inferiore solo nel caso di sottoscrizioni effettuate utilizzando somme rivenienti dal contestuale rimborso di quote degli altri Fondi gestiti dalla SGR.

A fronte della medesima domanda di sottoscrizione, il partecipante ha la facoltà di effettuare versamenti successivi dell'importo minimo di 100 Euro. Tale facoltà è altresì prevista nel caso in cui siano intervenute modifiche del regolamento, purché le medesime non comportino per il sottoscrittore un aggravio delle modalità, delle condizioni ovvero degli oneri relativi alla sottoscrizione o comunque non incidano sulla caratterizzazione dei Fondi.

2. La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR;
- per il tramite dei soggetti collocatori;
- mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del successivo punto 6.

3. La sottoscrizione delle quote di partecipazione si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR ed indirizzato alla stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari del Fondo che s'intende sottoscrivere, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo.

La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai clienti professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. lgs. 58/98.

Tale modulo è inoltrato alla SGR, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati del collocamento.

Dopo la prima sottoscrizione, le operazioni di sottoscrizione di quote sia di Fondi già sottoscritti sia di altri Fondi gestiti dalla Società di Gestione anche successivamente istituiti e rientranti nell'ambito del presente regolamento e le operazioni di trasferimento da un Fondo all'altro non danno luogo alla conclusione di un nuovo contratto; esse pertanto possono essere effettuate sia mediante l'apposito modulo di sottoscrizione istituito dalla società sia mediante altro documento anche redatto in forma libera idoneo ad attestare la manifestazione di volontà del sottoscrittore e alle stesse non si applica il diritto di recesso di cui alla sezione I.1, punto 6 delle Previsioni generali.

La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente regolamento.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni

relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della Banca Depositaria.

5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:

- assegno bancario o circolare non trasferibile all'ordine di "Consultinvest Asset Management SGR S.p.A" – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente regolamento;
- bonifico bancario a favore del conto "Consultinvest Asset Management S.p.A. SGR - Fondo" alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- autorizzazione permanente di addebito (R.I.D.) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari e da questi indicato in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

Gli assegni, i bonifici e i RID saranno accettati salvo buon fine.

6. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione del presente regolamento.

7. Le operazioni di emissione e rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota indicata nella *Scheda Identificativa* del presente regolamento.

7. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.

I.3. Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote di ciascun Fondo può avvenire anche mediante adesione ad un Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale devono essere indicati:

- il valore complessivo dell'investimento (denominato anche "valore del Piano");
- il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo, corrispondente a n. 6 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici, di uguale importo, il cui numero può a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 120 versamenti ed un massimo di 180 versamenti.

4. L'importo del primo versamento, da effettuarsi all'atto della sottoscrizione, deve essere non inferiore ad Euro 600 e deve essere un multiplo della rata unitaria prescelta. I versamenti successivi, da effettuarsi con cadenza di norma mensile, dovranno essere pari all'importo minimo unitario pari ad Euro 100,00 o suo multiplo, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto. Tali ulteriori versamenti comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano.

5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 4 della sezione I.2. E' altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (modulo R.I.D.) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. E' facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2 il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:

- della durata residua del Piano;
- dell'importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano ed il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4. Operazioni di passaggio tra Fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo Fondo

1. Contestualmente al rimborso di quote del Fondo, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi gestiti dalla SGR.

2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite di soggetti collocatori che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi con le seguenti modalità:

- il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 15.00;
- il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso che deve avvenire entro il giorno successivo a quello di determinazione

del rimborso.

La SGR dispone che la liquidità derivante dal rimborso delle quote venga addebitata dal conto corrente del Fondo di provenienza e contestualmente accreditata al conto corrente del Fondo di destinazione nel giorno di regolamento.

Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore la lettera di conferma.

Le operazioni di trasferimento di quote da un Fondo ad un altro gestito dalla stessa Società di Gestione possono avvenire, senza rendersi necessaria la stipula di un nuovo contratto, qualora il partecipante abbia ricevuto il regolamento dei Fondi gestiti dalla SGR.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.

2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda Identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca Depositaria procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività dei Fondi .

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificatamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 15 (quindici) giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato ad Euro 5,00.

2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

- a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
- b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a 5 (cinque) giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di rilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1. Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla

SGR direttamente e preferibilmente a mezzo raccomandata A.R. ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentita esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria.

3. La domanda di rimborso, la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard, contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15.00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

in caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 10% del valore complessivo del Fondo e/o a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono non più di 5 (cinque) giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non potrà essere comunque successivo a giorni 15 (quindici) dalla richiesta di rimborso e la corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2. Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo di:

- bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente;
- accredito a favore di società incaricate del collocamento delle quote per l'investimento in prodotti o servizi da queste promossi collocati o distribuiti;
- assegno circolare o bancario non trasferibile emesso all'ordine del richiedente.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito e secondo le istruzioni indicati nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese ed a suo completo rischio. La SGR non risponderà in caso di eventuali smarrimenti o sottrazioni del mezzo di pagamento che possano intervenire, nel corso della spedizione richiesta dal cliente, a causa dell'intervento di soggetti diversi dalla SGR.

2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
- l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori ad Euro10,00 salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;
- l'istituto ed il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno lavorativo antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore della quota relativo al giorno prestabilito dal partecipante ovvero, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, al primo giorno lavorativo successivo e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non sarà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR non oltre il 6° giorno antecedente alla data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Fondo.

6. E' fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria, ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa, fino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dalla sezione II, punto 5, delle Modalità di funzionamento del presente regolamento.

Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 (novanta) giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE E FUSIONI TRA FONDI

VIII.1 Liquidazione dei Fondi

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, ed in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro 3 (tre) mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca di Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

VIII.2 Fusione tra Fondi

1. La fusione tra Fondi viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR una volta accertata la sussistenza delle seguenti condizioni:

- il Fondo che viene incorporato ed il nuovo Fondo risultante dalla fusione appartengono alla stessa tipologia (fondi aperti armonizzati);
- le politiche di investimento del Fondo fuso sono omogenee o quantomeno compatibili con quelle del Fondo risultante dalla fusione;
- il passaggio tra il Fondo incorporato ed il nuovo Fondo avvenga senza oneri e spese in capo ai partecipanti;

- non si verificano soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati dalla fusione.

2. La relazione del Consiglio di Amministrazione della SGR in merito all'operazione di fusione tra Fondi provvederà ad illustrare:

- gli obiettivi perseguiti con la fusione;
- gli effetti derivanti dall'operazione di fusione sulla struttura organizzativa della SGR;
- i profili di diversità tra i Fondi incorporati ed il nuovo Fondo con particolare riferimento allo scopo, all'oggetto, alla politica di investimento e alle altre caratteristiche, nonché alla SGR e alla Banca Depositaria;
- gli effetti sui costi a carico sia del nuovo Fondo, sia dei partecipanti;
- le varie fasi dell'operazione con l'indicazione dei tempi necessari. Deve in ogni caso essere assicurato che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati;
- le iniziative da intraprendere per consentire la fusione tra Fondi che presentino differenti politiche di investimento e, nel caso di consultazione dei partecipanti, l'esito di tale consultazione;
- i criteri seguiti per l'attribuzione ai partecipanti delle quote del nuovo Fondo e per la determinazione del relativo valore di ingresso nel nuovo Fondo;
- gli eventuali termini di sospensione delle operazioni di sottoscrizione delle quote dei Fondi interessati;
- le modalità di pubblicazione dell'informativa ai partecipanti prevista nel successivo paragrafo 4 ed i termini di efficacia della fusione secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 5. L'informativa ai partecipanti è diffusa oltre che con le modalità previste nella *Scheda Informativa* del presente regolamento, attraverso comunicazioni indirizzate ai singoli partecipanti contestualmente alla diffusione dell'avviso sul quotidiano "Il Sole 24Ore".

3. Dell'avvenuto perfezionamento di operazioni di fusione tra Fondi la SGR informa la Banca d'Italia entro 15 (quindici) giorni dalla data di perfezionamento della fusione medesima.

4. La SGR provvederà a fornire ai partecipanti una dettagliata informativa in merito a tutti gli aspetti di rilevanza per gli stessi connessi con l'operazione di fusione tra Fondi.

5. La relazione del Consiglio di Amministrazione della SGR, di cui al precedente paragrafo 2, indica la data di efficacia dell'operazione di fusione che in ogni caso non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni, né successiva a un anno a decorrere dalla data dell'informativa resa ai partecipanti. Qualora la fusione comporti la modifica della politica di investimento dei Fondi, la sostituzione della SGR ovvero un aggravio degli oneri a carico dei partecipanti, la data di effettuazione dell'operazione di fusione non può essere anteriore a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla informativa resa ai partecipanti. Nell'interesse dei partecipanti la Banca d'Italia può fissare, caso per caso, termini e condizioni di svolgimento delle operazioni difformi da quelle sopra illustrate.